

### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

# Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO IV

## Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi

Via Dalmazia – Brindisi
PEC:uspbr@postacert.istruzione.it - PEO:usp.br@istruzione.it

La Dirigente: Dott.ssa Gabriella Scaturro Brindisi, Fa fede la data in protocollo

(tramite pubblicazione sul sito web)

Al sito web UST di Brindisi (www.istruzionebrindisi.it)

p.c.

Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche statali nella provincia di Brindisi (peo istituzionali)

All'USR Puglia DG Bari (direzione-puglia@istruzione.it)

Alle Segreterie provinciali OO.SS. Scuola (tramite pubblicazione sul sito web)

Oggetto: D.M. n. 51 del 3 marzo 2021. Costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie GPS del personale docente ed educativo, in applicazione dell'art. 10 dell'O.M. 60/2020, e disposizioni concernenti gli elenchi dei docenti della scuola primaria e dell'infanzia per l'attribuzione di contratti di supplenza presso i percorsi a metodo Montessori, Pizzigoni, Agazzi. **Riscontro diffide pervenute in merito ad esclusione docenti da elenchi aggiuntivi prima fascia GPS.** 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, richiamando il DM 51/2021, la nota Ministeriale prot. N. AOODGPER/21317 del 12 luglio 2021 e relativo avviso pubblicato sul sito web del Ministero, nonché la nota USR Puglia, prot. N. AOODRPU/21236 del 14 luglio 2021, con la quale le predette disposizioni sono state trasmesse allo scrivente Ufficio. Si rappresenta quanto segue.

Il notevole numero di doglianze pervenute a questo Ufficio, che vertono sostanzialmente sulla medesima situazione giuridica – ossia l'esclusione dei candidati dalla I fascia GPS elenchi aggiuntivi della provincia di Brindisi, valevoli per l'a.s. 2021/2022, conduce alla necessità che l'Ufficio scrivente offra un cumulativo riscontro a tutti gli interessati.

Si premette a tal fine come, la normativa pro tempore vigente, ovvero il D.M. 51/2021 e il D.L. 73/2021, art. 59, comma 4, nonché la nota esplicativa di cui all'avviso del 12/07/2021 della Direzione Generale del Personale Scolastico del MI, ribadiscono il medesimo concetto, il quale può essere sintetizzato nell'ottenimento del titolo di specializzazione conseguito in territorio italiano, o il definitivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero, entro e non oltre il 31 luglio, di coloro i quali intendano iscriversi agli elenchi aggiuntivi della prima fascia GPS, superando quanto originariamente previsto dalla sola O.M. 60/2020.

Gli articoli 1 e 2 del DM 50/2021, nell'indicare il termine di conseguimento del titolo di abilitazione e/o specializzazione sul sostegno, chiariscono, infatti, che "La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all'insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e <u>riconosciuti</u> in Italia ai sensi della normativa vigente".

La ratio, pertanto, della normativa di cui sopra è quella di consentire l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie provinciali per le supplenze, nella vigenza pertanto di quelle attuali ex OM 60/2020, a coloro i quali **abbiano ottenuto, entro il termine perentorio del 31 luglio** 



### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

# Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO IV

## Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi

Via Dalmazia – Brindisi
PEC:uspbr@postacert.istruzione.it - PEO:usp.br@istruzione.it

**2021**, un titolo spendibile ai fini dell'ottenimento di incarichi di docenza a tempo determinato, e in via eccezionale per il prossimo anno scolastico, all'immissione in ruolo per coloro i quali si trovino in prima fascia (compresi gli elenchi aggiuntivi) e rientrino nel novero dei posti residuati dal contingente assegnato a GM e GaE.

E, infatti, il DM 51/2021 prevede l'istituzione degli elenchi aggiuntivi alla I Fascia GPS solo per l'a.s. 2021/22.

Va da sé, pertanto, che **non può considerarsi spendibile un titolo sprovvisto del relativo e prescritto decreto di riconoscimento,** entro il già menzionato termine, non potendo, infatti, equivalere al riconoscimento la mera presentazione dell'istanza ad hoc al Ministero dell'Istruzione.

Difatti, in virtù dei principi di ragionevolezza, buon andamento e parità di trattamento nella Pubblica Amministrazione, non può imporsi il possesso di un titolo entro un dato termine per coloro i quali conseguano la specializzazione in Università Italiane, e viceversa il mero possesso di un titolo estero per il quale l'iter di riconoscimento non si è ancora concluso.

Ciò posto, prosaicamente può assumersi il principio secondo il quale l'Amministrazione procedente non può ritenere, per le motivazioni sopra espresse, che un titolo estero per il quale sia stata esclusivamente presentata istanza di riconoscimento sia equiparabile a un titolo di specializzazione conseguito in Italia, poiché detta equiparazione può dirsi compiuta unicamente nel momento in cui detto riconoscimento avverrà. In questo punto si rimanda a quanto già detto circa gli articoli 1 e 2 del DM 51. Dello stesso tenore risulta l'avviso del M.I. del 12/07/2021.

E, infine, ferme restando le motivazioni sopra riportate, si evidenzia quanto segue.

Il M.U.R. con nota prot. N. AOODGSINF/25348 del 17/08/2021, avente per oggetto "Corsi spagnoli e rumeni di specializzazione nel sostegno agli alunni disabili", ha chiarito quale è la validità o meno di tali titoli.

Con riferimento ai **titoli spagnoli**, la già menzionata nota precisa che "In merito ai "Cursi" spagnoli della Universidad Cardenal Herrera (CEU) si comunica che essi non sono ammissibili a riconoscimento, non essendo titoli ufficiali dell'ordinamento di formazione superiore spagnolo aventi cioè valore legale in Spagna. Di conseguenza, come "tituli propi", sforniti di ufficialità nel lo Stato spagnolo, sfuggono a qualsiasi equiparazione con titoli italiani... Essi restano, perciò, equivalenti ad attestati di fine corso, come stabilito dall'ordinanza del TAR Lazio n. 191/2021 del 14 gennaio 2021. In merito ai corsi spagnoli di altre Università, sono pervenuti documenti invalidi, privi di titolo ma con riproduzioni di asseriti titoli o corsi esteri stampati su carta intestata di soggetti (intermediari) privati. Essi restano, allo stato, improcedibili".

Per quanto attiene ai **titoli rumeni**, invece, la predetta nota elenca una serie di requisiti che le richieste di riconoscimento dovrebbero soddisfare quali, ad esempio, che "...il "certificat" o "adeverinta" posseduti dai richiedenti, non compaiono nel quadro delle qualifiche dei titoli rumeni di cui al sito ufficiale curato dal Governo rumeno ENIC-NARIC Romania ... Dovrà, pertanto, dimostrarsi dai singoli richiedenti che il corso al termine del quale è rilasciato il "certificat" sia ad ordinamento didattico nazionale, a quale ciclo di studi appartenga ..., sia titolo ufficiale e abbia valore legale in tutto il territorio rumeno... omissis". Ed ancora, "Dovrà, inoltre, dimostrarsi che tale "certificat" sia sufficiente ed esclusivo titolo per l'insegnamento di sostegno agli alunni disabili, per quale materia e classe di concorso cui raffrontare il "certificat" con titolo italiano e per quale grado di scuola, posto che in Italia non sussiste alcun titolo di specializzazione nell'insegnamento di sostegno di tipo "generalista" ... omissis". La predetta nota chiarisce, altresì, che "Occorre inoltre dimostrare quante presenze in loco sono state effettuate in un anno, (data la frequenza fulltime dichiarata nei diploma supplement), quanti e quali laboratori tecnici sono stati frequentati e in quali



### MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

# Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia UFFICIO IV

## Ambito Territoriale per la Provincia di Brindisi

Via Dalmazia – Brindisi
PEC:uspbr@postacert.istruzione.it - PEO:usp.br@istruzione.it

scuole si sia svolto il tirocinio professionalizzante e per quanto tempo. Come noto non sono ammissibili frequenze da remoto".

Ulteriori precisazioni sono riferibili, inoltre, alla circostanza che "Non sono valutabili gli "adeverinta" (cioè certificati provvisori) finché non sopravvenga il "certificat". Occorre, ancora, esibire un certificato di conoscenza della lingua rumena, posta la specificità del corso che richiede ottima padronanza della lingua rumena".

La citata nota conclude, infine, che riguardo "all'aspetto formale: non risultano osservate le formalità atte a conferire valore legale ai certificati amministrativi esteri in conformità agli articoli 33 e 18 del DPR n. 445/2000... omissis ... Allo stato, pertanto, le istanze dei diretti interessati sono improcedibili".

Alla luce di quanto esposto, fatte salve eventuali diverse responsabilità da parte degli aspiranti, si respingono tutti i reclami e le diffide pervenute a questo Ufficio aventi ad oggetto l'esclusione dagli elenchi aggiuntivi della I fascia delle GPS della provincia di Lecce valevoli per l'a.s. 2021/2022, salve le eventuali successive integrazioni e rettifiche per circostanze sopravvenute, ivi comprese quelle di natura giurisdizionale.

La presente è pubblicata sul sito web di questo Ufficio (<u>www.istruzionebrindisi.it</u>) con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Dott.ssa Gabriella Scaturro

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)